



## TRIBUNALE DI TRAPANI

## IL PRESIDENTE

*Rilevato* che l'art.83 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18/2020 ha previsto misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID -19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento della attività giudiziaria.

*Ritenuto*, che successivamente la suddetta norma è stata novellata dalla disciplina di cui all'art.36 del d.l. n.23/2020 che ha prescritto il rinvio d'ufficio a data successiva al giorno 11 maggio 2020 di tutti i procedimenti civili e penali, ad eccezione di quelli urgenti specificamente descritti dal comma 3 del menzionato art. 83 d.l. n.18/2020 e dei processi penali in cui i termini di cui all'art.304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi al giorno 11/05/2020;

*Considerato* che l'introduzione del regime sopra illustrato impone l'adozione di un nuovo provvedimento presidenziale, ricognitivo e integrativo della regolamentazione già fissata ex art. 83 commi 5 e 6 del d.l. 18/20 con il decreto del giorno 1 aprile 2020 n.50.

*Ritenuto*, in particolare, in ordine alle cause civili insuscettibili di rinvio d'ufficio che una precisazione esegetica va fatta riguardo alla disciplina di cui alla lettera *a* del comma 3 della menzionata norma che impone la trattazione delle cause nelle quali è in contestazione l'adempimento di "obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia e i procedimenti urgenti che hanno ad oggetto diritti fondamentali della persona";

*Rilevato* che sotto un profilo concettuale rientrano in tale tipologia di cause quelle di cui agli artt.316 bis, 156 comma 6 c.c. e 8 u. c. legge n.898 /1970 e che pertanto saranno trattate dal Giudice alle udienze già fissate senza alcun rinvio .

*Ritenuto*, inoltre, che rientrano ontologicamente in tale categoria di cause anche quelle *familiari* che, pur non essendo proponibili attraverso gli istituti sopra indicati, possono assumere rilievo di istanze urgenti, in quanto attinenti ad obbligazioni alimentari proposte in procedimenti contenziosi o di volontaria giurisdizione, ovvero alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e alle condizioni di affidamento di figli, quando costoro si trovino in collocamento etero

familiare o comunitario o sia segnalata dai Servizi Sociali o documentata dalle parti una condizione di grave disagio degli stessi minori : che in siffatte situazioni, in linea con il protocollo stipulato in data odierna con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede, la specifica rappresentazione delle urgenze sopra indicate grava sulle parti interessate, imponendo anche in tal caso al Giudice di trattare le cause in questione, senza disporre alcun rinvio.

Quanto alla restante gestione delle udienze – sia presidenziali che istruttorie delle *cause familiari* in questione, nel periodo di vigore della legislazione emergenziale sopra citata avranno operatività le ulteriori intese intercorse con il COA, così come formalizzate in data odierna nell'allegato protocollo .

*Ritenuto*, poi, che *lo svolgimento delle udienze negli altri comparti del civile* rimane regolato nel periodo in questione ( sino al giorno 11 maggio 2020) dal diverso protocollo stipulato con il COA in sede in data 1 aprile 2020 ( che pure si allega), la cui operatività è stata pure prorogata oggi d'intesa con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

*Considerato*, inoltre, avuto riguardo ai settori delle esecuzioni immobiliari, mobiliari e delle procedure concorsuali che rimangono ferme tutte le determinazioni già disposte con provvedimento del Presidente della sezione Civile del 20 marzo 2020, approvato nella stessa data dallo scrivente, con la sola modifica della revoca di tutte le vendite fissate sino al giorno 11 maggio 2020 e la proroga al giorno 11 maggio 2020 dei termini di sospensione delle attività originariamente individuati al 15 aprile 2020 sulla base delle precedente normativa ( per l'accesso ai pubblici uffici, presso il cespite pignorato e di liberazione degli immobili, salve le eccezioni individuate nel menzionato provvedimento che si allega, oltre che per il versamento del saldo prezzo e per il pagamento delle rate relative alla conversione del pignoramento).

*Ritenuto* che sempre sino al 11 maggio 2020 vanno prorogate le limitazioni dell'accesso al pubblico, le direttive inerenti all'orario di apertura la pubblico degli uffici e l'accesso ai servizi già disposte con decreti nn.38/ 2020 e 43/20, pure comprensive delle prescrizioni ai difensori dei procedimenti penali di cui all'art.83 comma 7 lett.g d.l. n.18/2020 di far pervenire l'istanza di trattazione via pec o via mail entro le ore 13,15 del giorno precedente la data fissata per l'udienza .

*Considerato* ancora che vanno mantenute le disposizioni di celebrazione a porte chiuse di tutte le udienze penali e civili già adottate con decreto n.50/2020

Ritenuto, infine, quanto all'Ufficio NEP che va autorizzata sino al giorno 11 maggio 2020 l'accettazione di richieste di notificazione e di esecuzione relative agli atti urgenti con scadenza processuale nella medesima giornata o nelle 48 ore successive:

Considerato inoltre che va mantenuta la limitazione nello stesso periodo dell'orario di apertura al pubblico dalle 9,00 alle 11,00 e che va approvato il progetto organizzativo del dirigente depositato in data odierna..

*PQM*

Dà atto che per effetto del regime normativo di cui all'art.83 decreto legge n.18/ 20 così come modificato dall'art.36 d.l. n.23/2020 il rinvio d'ufficio dei procedimenti civili e penali, ad eccezione di quelli urgenti, è esteso sino alla data del 11 maggio 2020.

Dispone che sino al giorno 11 maggio 2020 le udienze delle *cause familiari* e delle altre *cause civili* siano gestite in conformità agli allegati protocolli stipulati con il COA in sede.

Conferma con le modificazioni indicate in parte motiva le prescrizioni inerenti alle procedure di esecuzione immobiliare, mobiliare e concorsuali adottate dal Presidente della Sezione Civile in data 20 marzo 2020 già approvate da questa Presidenza in pari data.

Conferma nel resto sino al giorno 11 maggio 2020 le prescrizioni fissate nel decreto di questa Presidenza n.50/2020 in materia di celebrazione delle udienza civili e penali a porte chiuse, con le autorizzazioni organizzative all'Ufficio NEP nei limiti precisati in motivazione.

Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello e al Procuratore Generale di Palermo, al Procuratore della Repubblica sede, ai signori magistrati togati ed onorari, al personale amministrativo, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede e al Corpo di Guardia del Tribunale, quest'ultimo per il mantenimento della vigilanza sugli accessi.

Si pubblichi nel sito internet del Tribunale unitamente ai protocolli e ai decreti presidenziali menzionati in parte motiva.

Trapani 16 aprile 2020

TRIBUNALE DI TRAPANI  
Depositato in Segreteria  
Oggi 16/04/2020  
*Nico R.*

Il Presidente  
Andrea Genna  
